

mundoaldo e lo sposo, per cui quegli si impegna a dare la donna in moglie, e questi si impegna a prenderla e a pagare una somma convenuta. Questa somma, detta *mesio*, in origine, rappresentò il prezzo della donna o del mundio, e andò a profitto del mundoaldo, quasi a compenso del negozio della compravendita; più tardi, ai tempi di Liutprando, passò in proprietà alla donna, come assegno maritale, e la cessione della donna al marito, da parte del mundoaldo, prese aspetto di donazione, e fu ricompensata col launegildo (§ 75). L'atto degli sponsali si compiva davanti alle due parentele riunite, con una tradizione simbolica della donna e con la prestazione apparente del prezzo, e in questa occasione si usava di fissare, per iscritto o nel contratto formale, i rapporti patrimoniali tra coniugi (*fabula firmata*). Gli sponsali germanici, in contrasto con quelli romani, producevano obbligazione e davano azione contro chi li avesse violati, poichè i contraenti non potevano protrarre al di là di un biennio, senza conseguenze penali, l'adempimento della promessa solennemente contratta.

Il secondo atto, quello della consegna della sposa (*traditio, nuptiae*), rappresenta il momento dell'esecuzione delle promesse: e allora, nel giorno stabilito (*dies rotorum*), davanti ai parenti e agli amici, che ricevono doni (*exenia*), la sposa era consegnata (*tradita per manum*) dal mundoaldo allo sposo, insieme col mundio su di essa e con le cose a lei spettanti; mentre, da parte sua, lo sposo porgeva o garantiva alla donna i doni o gli assegni determinati negli sponsali. Soltanto dall'insieme di questi due atti il matrimonio prendeva esistenza giuridica. Se anche il negozio si perfeziona solo all'atto della consegna, questa tuttavia non ha da sola pieno effetto, se non fu preceduta dalla promessa. Quando tale promessa mancasse, per legalizzare l'unione, sarà necessario compiere l'atto, anche dopo la consegna, acquistando così dal mundoaldo la potestà sulla donna.